



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
IL RETTORE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261500
rettore@uniupo.it

Al personale docente e ricercatore
del Dipartimento di Medicina Traslazionale e
del Dipartimento di Scienze della Salute
convenzionato con il SSN

e p.c.: Al Direttore Generale
dell'AOU Maggiore della Carità di Novara
Dott. Gianfranco Zulian

Oggetto: aspetti normativi riguardanti i professori e ricercatori universitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Facendo seguito alla nota prot. n. 31411 del 6/10/2022 a firma del Direttore Generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara ed avente ad oggetto "orario di lavoro/ferie. Direttive.", si ritiene opportuno fare alcune precisazioni che valgono per tutti i docenti universitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L'esercizio dell'attività assistenziale per il personale docente universitario convenzionato con il SSN è normato dal D.Lgs. 517/1999 (Bindi-Zecchino), che, all'art. 5 comma 2, stabilisce: *"ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale... Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al Direttore Generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca."*

Dal dettato dell'articolo 5, comma 2, derivano alcuni aspetti che occorre sottolineare:

- 1) Il docente universitario convenzionato con il SSN è assoggettato a tutte le norme che regolano il rapporto di lavoro del dirigente medico del SSN, compreso l'orario di servizio, le ferie e tutti gli istituti normativi e, **per quello che attiene all'attività assistenziale**, risponde del proprio operato al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria con cui è convenzionato. Il servizio del docente universitario convenzionato con il SSN comprende tutte le attività: didattica, ricerca e assistenziale, e quest'ultima non è disgiungibile dalle altre.



- 2) L'orario di lavoro del docente universitario convenzionato con il SSN deve quindi essere considerato onnicomprensivo di tutte le sue attività ed è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL) dell'Area Sanità per la dirigenza medica, sottoscritto in data 19/12/2019. L'articolo 24 del CCNL stabilisce che per la dirigenza medica il suddetto orario di lavoro è pari a 38 ore settimanali e la sua rilevazione avviene con controlli di tipo automatizzato. L'articolo 25 del CCNL stabilisce che *“i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24...”*. I direttori di struttura complessa, sia ospedalieri che universitari, non hanno quindi un vero e proprio debito orario settimanale ma devono comunque garantire la loro presenza in servizio osservando le regole di rilevazione della stessa.
- 3) Presso le varie strutture Ospedaliere con cui l'Università del Piemonte Orientale è convenzionata, la rilevazione dell'orario viene effettuata mediante sistemi automatizzati (CSI Piemonte - Iriswin/Irisweb o similari). Con tali piattaforme anche il personale universitario è tenuto a bollare la propria presenza ed integrare il bollato (mancate bollature, attività istituzionale fuori sede, etc.) e produrre giustificativi quali ferie, partecipazione a convegni/congressi, attività istituzionale del docente, ecc.
- 4) In caso di allontanamenti dalla sede dell'attività assistenziale, in particolare anche per spostamenti per raggiungere una sede universitaria, è necessario rilevare la bollatura in uscita dalla struttura ospedaliera e, successivamente, integrare il bollato utilizzando il giustificativo *“partecipazione a organi o attività istituzionali”* per le relative ore di attività svolte quale impegno universitario.
- 5) Le ferie del docente universitario convenzionato con il SSN, con ruolo di dirigente medico, vanno richieste al responsabile di struttura complessa in modo che questi possa organizzare e garantire la copertura del servizio presso la propria struttura. Le ferie del docente universitario convenzionato con il SSN con ruolo di responsabile di struttura complessa dovranno essere preventivamente comunicate al Direttore Generale e documentate utilizzando il sopra citato applicativo secondo quanto stabilito dall'art. 25,



comma 2 del CCNL dell'area sanitaria: *I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano– con modalità condivise con le Aziende ed Enti ove tali modalità non siano già previste da specifiche disposizioni contrattuali – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.*

- 6) La concessione dei periodi di congedo per esclusiva attività di ricerca ex art. 17 del DPR 382/1980 (sabbatico) è disposta dal Rettore, previa intesa con il Direttore Generale per la valutazione della compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale.

IL RETTORE

(Prof. Gian Carlo Avanzi)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.